

REGOLAMENTO DISCIPLINARE

approvato dal Collegio dei Docenti in data 20/12/2021 e 16/12/2022 e dal Consiglio di Istituto in data 20/12/2021, 16/12/2022 e 10/09/2024 (applicabile alla scuola secondaria di I Grado)

Premessa

Il regolamento di disciplina dell'Istituto Comprensivo "C. ALVARO" è coerente con i principi e le indicazioni dello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (DPR 24 giugno 1998 n.249, così come modificato dal D.P.R 235 del 21.11.2007).

In particolare, l'art.2 dello Statuto individua i diritti dello studente, l'art.3 elenca i doveri, l'art.4 impone alle istituzioni scolastiche l'obbligo di dotarsi di un regolamento di disciplina ed indica le sanzioni più gravi, l'art.5 tratta delle impugnazioni e l'art. 6 del Patto di Corresponsabilità.

Art. 1 Finalità

Il regolamento di disciplina si ispira alla compensazione del danno morale o materiale prodotto e ha come fine il mantenimento o il ripristino di una situazione di legittimità nella vita della scuola, intesa come comunità educante nell'accezione più ampia del termine.

Ogni provvedimento disciplinare ha finalità educative e costruttive, tende al rafforzamento del senso di responsabilità e al recupero di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

Non vi è interferenza tra sanzione disciplinare e valutazione del profitto.

Art. 2 Infrazioni

Saranno soggette a sanzioni le infrazioni relative:

- a) alla libera espressione delle opinioni;
- b) alle regole che disciplinano la partecipazione alla vita dell'Istituto in tutte le sue forme: lezioni, assemblee, attività curriculari ed extracurriculari promosse dalla scuola;
- c) al rispetto delle persone che operano all'interno della scuola (Dirigente scolastico, docenti, personale non docente, studenti);
- d) alla tutela e al rispetto delle strutture, delle attrezzature, dei sussidi didattici nonché delle norme che ne regolano il corretto utilizzo anche quando ciò dovesse avvenire in didattica a distanza (si veda tabella sulle norme comportamentali in DID presente nel Documento di Valutazione);
- e) alle regole che l'Istituto adotta in materia di organizzazione, di sicurezza e di tutela della salute, che operano in tutti i locali di pertinenza dell'I.C. di Trebisacce, inclusi gli spazi aperti, in particolare per i casi di:
 - 1) divieto di fumo (inclusa la sigaretta elettronica);
 - 2) osservanza delle norme di contenimento e di prevenzione sanitarie;
 - 3) rispetto delle ulteriori misure igieniche e di protezione.
- f) alla responsabilità di rendere e mantenere accogliente, ordinato e curato l'ambiente scolastico.

Ogni infrazione deve essere tempestivamente annotata dall'insegnante sul registro di classe. Per fatti verificatisi negli spazi comuni l'annotazione è a cura del coordinatore di classe, del dirigente scolastico o dei suoi collaboratori, su segnalazione anche verbale dei docenti o del personale ATA.

Art. 3 Sanzioni

Fermo restando che nessuna sanzione può essere irrogata senza avere prima invitato il destinatario ad esprimere le proprie ragioni (secondo quanto stabilito nel successivo art. 4), le sanzioni previste, proporzionate alla gravità e alla recidività delle infrazioni, sono:

- a. richiamo verbale, anche su segnalazione di un insegnante
- b. richiamo scritto, anche su segnalazione di un insegnante
- c. allontanamento temporaneo dalle lezioni fino ad un massimo di 15 giorni
- d. allontanamento temporaneo dalle lezioni per un periodo superiore ai 15 giorni
- e. allontanamento dalle lezioni fino al termine dell'anno scolastico
- f. esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato
- g. sanzione pecuniaria
- h. segnalazione del Dirigente ex art.331 cpp alla Polizia Giudiziaria
- i. sanzioni alternative o accessorie, consistenti in attività a favore della classe e/o della comunità scolastica (lavoro didattico aggiuntivo, servizio alla classe, responsabilità su un particolare compito, lavoro utile per la scuola,...) e/o in servizio prestato presso enti/associazioni convenzionati.

La sanzione indicata al punto c. può prevedere l'obbligo di frequenza anche per non pregiudicare – in talune situazioni- la valutazione finale dell'alunno e la validità dell'anno scolastico.

Ogni sanzione sarà volta a prevedere la riparazione concreta, diretta o indiretta del danno, inteso come impedimento alla fruizione di un diritto o come mancato espletamento di un dovere. Ciascuna sanzione è accompagnata da informazione o convocazione della famiglia. Nel caso della sanzione c) e d) la scuola si terrà in rapporto con la famiglia dello studente al fine di preparare il suo rientro a scuola, assegnandogli lezioni o compiti da svolgere a casa.

Art. 4 Allontanamento temporaneo dalle lezioni per un periodo superiore ai 15 giorni

Tale sanzione può essere irrogata solo se ricorrono contestualmente due presupposti:

1. devono essere stati commessi reati che violino la dignità ed il rispetto della persona (ad es. violenza, minaccia, percosse, reati di natura sessuale) o esserci concreto pericolo per l'incolumità delle persone (allagamento, incendio, violazione dell'isolamento domiciliare o fiduciario ecc.) o minacce con oggetti a persone
2. deve trattarsi di fatti di gravità tale da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni.

Art. 5 Allontanamento dalle lezioni fino al termine dell'anno scolastico ed esclusione dall'esame di stato o non ammissione alla classe successiva

La sanzione dell'allontanamento dalle lezioni fino al termine dell'anno scolastico può essere irrogata se ricorrono situazioni di recidiva nel caso di reati che violino la dignità, il rispetto e la salute della persona umana, oppure atti di grave violenza e connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a

livello sociale. Non devono essere esperibili interventi per un reinserimento responsabile dello studente nella scuola durante l'anno scolastico.

Nei casi più gravi e al ricorrere delle stesse condizioni sopra indicate, è possibile disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi.

Art. 6 Ritiro di cellulari e dispositivi elettronici

Il docente che sorprende un alunno ad utilizzare il cellulare o altro dispositivo elettronico, oltre ad annotarlo sul registro come nota disciplinare, procede al ritiro della batteria –se possibile- o del cellulare consegnandolo in Segreteria dopo aver eventualmente avvisato il genitore.

La riconsegna allo studente avverrà al termine delle lezioni della giornata.

Art. 7 Organi che irrogano le sanzioni

Fermo restando che la funzione docente è comprensiva di una funzione educante, nell'ambito della quale ogni insegnante ha competenza a rilevare e correggere comportamenti inadeguati, ai fini di un'azione educativa e formativa immediata, gli organi preposti a irrogare le sanzioni indicate sono:

1. il dirigente scolastico o i suoi collaboratori, delegati formali, e il coordinatore di classe per il caso indicato al punto a) dell'art. 3;
2. il dirigente scolastico o i suoi collaboratori, delegati formali, e il coordinatore di classe, sentito il dirigente, per il caso indicato al punto b) dell'art. 3;
3. il dirigente scolastico o i suoi collaboratori, delegati formali, per il caso indicato al punto g) dell'art. 3;
4. il solo dirigente scolastico per il punto h) dell'art.3
5. il Consiglio di classe allargato alle componenti alunni e genitori, per i casi di allontanamento temporaneo dalle lezioni fino ad un massimo di 15 giorni o equivalenti sanzioni alternative (punto c) dell'art. 3);
6. il Consiglio di Istituto per i casi indicati ai punti d), e), f) dell'art. 3

Per le sanzioni indicate dalla lettera c alla lettera i dell'art 3, il dirigente scolastico comunica formalmente alla famiglia l'apertura del procedimento, conduce personalmente o tramite un docente da lui delegato un'istruttoria in cui raccoglie elementi circa le violazioni compiute, convoca l'alunno e la famiglia, sente eventuali testimoni.

In tale occasione l'alunno potrà richiedere sanzioni alternative all'allontanamento dalla comunità scolastica; l'organo competente nella decisione potrà tenere conto di tale richiesta.

Le risultanze di questa fase, raccolte su apposita scheda, vengono trasmesse all'organo competente.

Nella comunicazione dell'apertura del procedimento dovrà essere indicata anche la data e l'ora della seduta dell'organo collegiale che dovrà pronunciarsi, in modo da dare la possibilità all'alunno o/e ai genitori di prendervi parte.

Tutte le sanzioni devono essere motivate e, con la sola esclusione del richiamo verbale, devono essere comunicate alla famiglia dello studente sanzionato per iscritto tramite raccomandata o con altro sistema che consenta un riscontro oggettivo del ricevimento. Per la sanzione del 'richiamo scritto' la registrazione sul libretto personale, la consegna alla famiglia di apposito modulo o l'annotazione del provvedimento sul registro elettronico costituiscono, anche se utilizzati singolarmente, validi strumenti di notifica.

Il dirigente scolastico in regime di autotutela, qualora emergano ulteriori elementi, può non emanare il provvedimento disciplinare.

Art. 8 Voto di comportamento

Il voto di comportamento, espresso in decimi e deliberato dal Consiglio di Classe, esprime la sintesi di comportamenti positivi o negativi manifestati dallo studente..

Art. 9 Organo di garanzia

Viene istituito l'Organo di garanzia, formato dal Dirigente Scolastico e da due docenti e due genitori, quali membri effettivi.

I docenti sono designati dal Consiglio di Istituto e restano in carica per il tempo dello stesso; i genitori sono eletti dalle rispettive componenti in occasione e con le modalità previste per le elezioni del Consiglio di Istituto.

Qualora i componenti dell'organo siano coinvolti nel provvedimento disciplinare devono necessariamente astenersi.

Art. 10 Impugnazioni

Contro le sanzioni disciplinari di cui all'art. 3, è ammesso ricorso scritto, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di garanzia.

L'Organo di garanzia viene convocato dal dirigente scolastico; per la validità della riunione, in prima convocazione è necessaria la presenza di tutti i componenti, in seconda convocazione è sufficiente il numero legale. La delibera è adottata a maggioranza dei presenti.

L'Organo decide entro dieci giorni; la scuola invia comunicazione scritta della decisione al ricorrente. Qualora l'Organo non decida entro tale termine la sanzione deve ritenersi confermata

Entro quindici giorni dalla comunicazione di tale decisione, ovvero dal termine entro cui l'Organo di Garanzia avrebbe dovuto pronunciarsi, il sanzionato può impugnare il provvedimento a livello regionale secondo quanto disposto dall'art. 5 dello Statuto degli Studenti.

Per la natura della sanzione questo articolo non è applicabile per i casi di cui alle lettere g) ed h) dell'art.3.

Art. 12 Casistica e procedure

Si allegano al presente regolamento, e ne fanno parte integrante, le tabelle A, B, C, D, E, F che presentano la casistica più ricorrente, ma non esaustiva, delle infrazioni lievi, gravi e gravissime e delle relative sanzioni e procedure per irrogarle.



Sanzioni disciplinari agli alunni

Procedura di irrogazione di sanzioni disciplinari agli alunni

➔ Premessa

La presente procedura si ispira allo Statuto delle studentesse e degli studenti, approvato con D.P.R. n. 249 del 24/05/1998, e alle successive modifiche ed integrazioni. In particolare, si fa riferimento al D.P.R. n. 235 del 21/11/2007 e alla Nota Ministeriale 3620/PO del 31/07/2008.

➔ Criteri generali

I provvedimenti disciplinari hanno **finalità educativa** e tendono al rafforzamento del **senso di responsabilità** ed al ripristino di **rapporti corretti** all'interno della comunità scolastica.

Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Una singola infrazione disciplinare di non particolare gravità non influirà sulla valutazione del profitto. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la **libera espressione di opinioni** correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale: il Consiglio di classe presieduto dal Dirigente Scolastico (organo di disciplina) per sospensioni non superiori ai quindici giorni o il Consiglio d'Istituto per sospensioni superiori ai quindici giorni o che implicino l'esclusione dagli scrutini finali o la non ammissione all'esame di stato.

Secondo la normativa vigente la valutazione del comportamento è espressa in decimi. La **votazione sul comportamento** degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se **inferiore a sei decimi**, la **non ammissione** al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo.



Ferma l'applicazione della presente disposizione, sono specificati i criteri per correlare la particolare e oggettiva gravità del comportamento al voto insufficiente, nonché eventuali modalità applicative del presente articolo.

➔ **Doveri degli studenti**

A norma dell'articolo 3 del citato Statuto:

- gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere i loro impegni di studio
- gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, dell'altro personale della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi
- nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'articolo 1.3 (libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione; rispetto reciproco di tutte le persone, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale)
- gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza vigenti in Istituto
- gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente i sussidi didattici e le attrezzature, a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni agli arredi e alle strutture
- gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come fattore di qualità della vita dell'Istituto

➔ **Classificazione dei provvedimenti disciplinari**

Le sanzioni sono ispirate al principio della gradualità e, se dovuto, anche a quello della riparazione e del pieno risarcimento del danno. Esse sono irrogate tenendo conto del profilo personale dello studente, della gravità e delle conseguenze della mancanza commessa, nonché dell'eventuale presa di coscienza da parte dello studente interessato.

I provvedimenti disciplinari sono divisi in:

1. sanzioni diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica (compresa l'esclusione dalla partecipazione alle visite guidate, ai viaggi d'istruzione, e/o a particolari attività progettate dalla scuola)
2. sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica fino a quindici giorni



3. sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica superiore ai quindici giorni.

Qualora il fatto disciplinare costituisca ipotesi di reato (in base all'ordinamento vigente), l'avvio del procedimento disciplinare e il provvedimento disciplinare stesso non estinguono l'obbligo del Dirigente Scolastico di presentare specifica denuncia alla competente autorità giudiziaria.

Ambito di applicazione

Sono sanzionabili sia le mancanze commesse all'interno dell'Istituto, durante l'attività didattica ordinaria o aggiuntiva, sia quelle commesse in altre sedi esterne all'Istituto, in occasione di uscite didattiche, visite guidate, viaggi di istruzione, attività sportive o culturali, stages interni o esterni, tirocini interni o esterni. Sono altresì sanzionabili le mancanze connesse con l'uso improprio di strumenti, tecnologici e non, appartenenti all'Istituto.



Procedura per l'irrogazione di sanzioni che non comportano l'allontanamento dalle lezioni

Ammonizione verbale del Docente

Il Docente ammonisce verbalmente lo studente e ne prende nota sul registro personale.

Ammonizione scritta del Docente

Il Docente ammonisce lo studente, annota sul Registro di classe il comportamento sanzionato e ne dà comunicazione alla famiglia tramite il registro on line o il libretto personale dello studente.

Ammonizione scritta del Docente con o senza allontanamento temporaneo dalla lezione

Il Docente ammonisce lo studente, annota sul Registro di classe il comportamento sanzionato, informa il Coordinatore di classe e ne dà comunicazione alla famiglia tramite il registro on line o il libretto personale dello studente; eventualmente, ma non necessariamente, invia lo studente in Vicepresidenza, accompagnato da un collaboratore scolastico in servizio. Per i comportamenti più gravi, o in caso di reiterazione, il Dirigente scolastico o il Vicario può allontanare lo studente sino al termine delle lezioni ed invita i genitori dello studente a prelevare il proprio figlio da scuola.

Ammonizione scritta del Dirigente Scolastico

Su segnalazione del Coordinatore di classe, il Dirigente Scolastico o il Vicario annota l'ammonimento nel Registro di classe e ne dà comunicazione alla famiglia tramite il libretto personale dello studente.



Nei casi previsti dal regolamento di Disciplina il Coordinatore di classe convoca la famiglia.

➔ Procedura per l'irrogazione di sanzioni che comportino l'allontanamento dalle lezioni fino a quindici giorni

Il Dirigente Scolastico, constatato che il comportamento negativo rientra tra le mancanze disciplinari riportate nel Regolamento di Disciplina che prevedano l'allontanamento dalle lezioni, raccolte eventuali prove a carico, testimonianze e memorie delle persone danneggiate, procede alla convocazione del Consiglio di Classe in forma allargata (docenti, rappresentanti genitori), fissando, di norma, la seduta entro 3 giorni scolastici dall'evento. La convocazione del Consiglio di Classe può essere richiesta anche dalla maggioranza dei docenti della classe interessata.

La seduta disciplinare dell'Organo competente è divisa in due momenti.

1. Il primo momento è finalizzato alla ricostruzione dell'evento (fase dibattimentale): lo studente interessato ha diritto a partecipare a tale momento e se minorenni, può essere assistito dai genitori. L'interessato può avvalersi di testimoni a suo favore e presentare una memoria, che può essere anche sostitutiva della presenza. L'Organo competente può deliberare anche in assenza dello studente interessato (e, nel caso di minorenni, dei suoi genitori) e della predetta memoria scritta, purché vi sia certezza dell'avvenuta convocazione
2. Il secondo momento è finalizzato alle **decisioni da assumere** (fase deliberativa): a tale momento l'alunno interessato e i suoi genitori non sono ammessi

La seduta dell'Organo competente è valida in presenza della maggioranza degli aventi diritto.

Al secondo momento (fase deliberativa) della seduta non possono partecipare membri in conflitto di interesse. Ai fini della "presenza del numero legale", i membri in conflitto di interesse sono esclusi dal computo. Il presidente, a fronte di casi complessi, verificata l'impossibilità di concludere in un'unica seduta l'intera procedura, può disporre la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in altro giorno, avendo però cura di evitare inopportune dilazioni della tempistica.



La decisione dell'organo competente, adottata a maggioranza e debitamente motivata, viene comunicata con atto formale allo studente. Nel caso di studente minorenni, la comunicazione è rivolta anche alla famiglia.

Nel disporre l'allontanamento dalla scuola, il Consiglio di Classe individua un'attività alternativa, utile alla comunità scolastica. Lo studente ha il **diritto di optare** tra l'allontanamento e l'attività alternativa. Nel caso di studente minorenni, l'opzione per l'attività alternativa è efficace solo se condivisa dalla famiglia. L'opzione per l'attività alternativa comporta la regolare frequenza ed esclude la possibilità di impugnare la sanzione.

Nel periodo di allontanamento dalla scuola il Coordinatore di classe istituisce opportuni contatti con lo studente (e la famiglia, nel caso di minorenni) al fine di preparare il suo rientro nella comunità scolastica.

Attività alternativa all'allontanamento

In alternativa alle sanzioni di sospensione è possibile concordare, in sostituzione della sanzione, e prima o dopo la sua irrogazione, lo **svolgimento di un'attività** a favore della comunità scolastica. Tale attività, le cui finalità devono essere esclusivamente di tipo rieducativo, è proposta dal Dirigente Scolastico, sentito il parere del consiglio di classe.

Per un certo periodo – variabile a seconda delle responsabilità e delle sanzioni – gli studenti frequenteranno le lezioni ma, in tempi non coincidenti con quelli della normale attività didattica, svolgeranno operazioni utili alla collettività studentesca quali ad esempio:

- pulizia dei locali interni ed esterni della scuola
- semplici compiti esecutivi a favore dell'ambiente scolastico: traslochi, riparazioni, altre necessità
- stage presso strutture interne o esterne all'Istituto
- altre attività suggerite dai componenti il Consiglio di classe.

L'attività alternativa, previa accettazione dello studente se maggiorenne o dello studente e dei genitori per i minorenni, sarà comunque concordata con il Dirigente scolastico.

Sanzioni accessorie

In tutti i casi di allontanamento di durata superiore a tre giorni, ovvero di recidiva dell'allontanamento fino a tre giorni, il C.d.C può deliberare la sanzione accessoria



dell'esclusione da viaggi di istruzione, uscite e visite didattiche, stages e attività presso enti esterni.

➔ **Conciliazione**

Fino a 72 ore prima della seduta del Consiglio di Classe, lo studente può chiedere il **rito della conciliazione**.

Non possono chiederlo gli studenti che ne abbiano già usufruito. Nel caso di studente minorenni, il rito della conciliazione deve essere richiesto dalla famiglia. Il Dirigente Scolastico, acquisita la richiesta, dà mandato al docente Coordinatore di classe di individuare un'attività alternativa adeguatamente proporzionata, secondo quanto indicato sopra.

L'accettazione dell'attività alternativa annulla la convocazione del Consiglio di classe e la possibilità di impugnazione. Nel caso di studente minorenni, l'accettazione dell'attività alternativa è efficace solo se condivisa dalla famiglia.

Sul piano formale, la conciliazione si traduce in una diffida scritta del Dirigente Scolastico, con annotazione sul Registro di classe.

➔ **Procedura per l'irrogazione di sanzioni che comportino l'allontanamento superiore a quindici giorni**

Il Dirigente scolastico, constatato che l'infrazione rientra nelle voci indicate sopra propone, mediante specifica deliberazione della Giunta Esecutiva, la convocazione di un apposito Consiglio d'Istituto. Per la convocazione della Giunta Esecutiva e del Consiglio d'Istituto è possibile ricorrere alla procedura d'urgenza, con conseguente riduzione al minimo dei tempi normalmente previsti.

La seduta disciplinare dell'Organo competente è divisa in due momenti:

1. Il primo momento è finalizzato alla ricostruzione dell'evento (fase dibattimentale): lo studente interessato ha diritto a partecipare a tale momento e se minorenni, può essere assistito dai genitori. L'interessato può avvalersi di testimoni a suo favore e presentare una memoria, che può essere anche sostitutiva della presenza. L'Organo competente può deliberare anche in assenza dello studente interessato (e, nel caso di minorenni, dei suoi genitori) e della predetta memoria scritta, purché vi sia certezza dell'avvenuta convocazione
2. Il secondo momento è finalizzato alle decisioni da assumere (fase deliberativa): a tale momento l'alunno interessato e i suoi genitori non sono ammessi



La seduta dell'Organo competente è valida in presenza della maggioranza degli aventi diritto.

Al secondo momento (fase deliberativa) della seduta non possono partecipare membri in conflitto di interesse. Ai fini della "presenza del numero legale", i membri in conflitto di interesse sono esclusi dal computo.

Il presidente, a fronte di casi complessi, verificata l'impossibilità di concludere in un'unica seduta l'intera procedura, può disporre la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in altro giorno, avendo però cura di evitare inopportune dilazioni della tempistica.

La decisione dell'organo competente, adottata a maggioranza e debitamente motivata, viene comunicata con atto formale allo studente. Nel caso di studente minorenni, la comunicazione è rivolta anche alla famiglia.

➔ **Sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame di stato**

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame di stato sono di competenza della Commissione d'Esame e possono riguardare anche candidati esterni.

Valgono le specifiche disposizioni sanzionatorie.

➔ **Risarcimento del danno**

Alle sanzioni disciplinari di cui sopra potrà sommarsi l'onere del **risarcimento del danno**.

Pertanto:

- chi venga riconosciuto responsabile di danneggiamento dei locali è tenuto a risarcire il danno;
- nel caso in cui il responsabile o i responsabili non vengano individuati sarà la classe, come gruppo sociale, ad assumere l'onere del risarcimento, e ciò relativamente agli spazi occupati dalla classe nella sua attività didattica;
- nel caso si accerti che la classe, operante per motivi didattici in spazi diversi dalla propria aula, risulti realmente estranea ai fatti, sarà la collettività studentesca ad assumersi l'onere del risarcimento, secondo le specificazioni indicate al seguente punto;
- qualora il danneggiamento riguardi parti comuni (corridoi, servizi, etc.) e non ci siano responsabilità accertate, saranno le classi che insieme utilizzano quegli spazi ad assumersi l'onere della spesa; nel caso di un'aula danneggiata in assenza della classe per motivi didattici, l'aula viene equiparata al corridoio;
- se i danni riguardano spazi collettivi quali l'atrio e l'aula magna, il risarcimento



spetterà all'intera comunità scolastica;
– è compito della Giunta Esecutiva del Consiglio di Istituto fare la stima dei danni verificatisi e comunicare per lettera agli studenti interessati ed ai loro genitori la richiesta di risarcimento per la somma spettante;
– le somme derivate da risarcimento saranno acquisite al bilancio della scuola e destinate alle necessarie riparazioni, sia mediante rimborso sia, se possibile, attraverso interventi diretti in economia

Le piccole riparazioni per il ripristino di quanto danneggiato, così come le pulizie dei pavimenti e della parte inferiore delle finestre (dall'interno) nonché interventi di imbiancatura ad altezza d'uomo non comportanti né l'uso di scale né di impalcature di qualsiasi genere, possono essere effettuati dagli studenti che si rendano a ciò disponibili, sotto la vigile direzione di personale docente e non docente, previa adozione delle opportune misure di sicurezza.



Impugnazioni o reclami

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chi vi abbia interesse, entro 15 giorni dall'avvenuta comunicazione, all'Organo di Garanzia.

L'Organo di Garanzia è costituito dal Dirigente Scolastico, che lo presiede, da due docenti scelti in seno al Collegio dei docenti, di cui uno svolge le funzioni di segretario, da un genitore designato dal Consiglio d'Istituto. La durata dell'Organo di Garanzia è annuale. I docenti ed il genitore sono designati dal Consiglio d'Istituto nella prima riunione utile dopo la decadenza per fine mandato. In attesa delle designazioni, l'Organo di Garanzia è composto per proroga dai membri dell'anno precedente. Per i membri decaduti, la proroga si trasferisce sui membri supplenti.

Nel caso di conflitto d'interesse, subentra il membro supplente. I membri supplenti sono così individuati: docenti e genitore presenti nella Giunta Esecutiva.



Organo di garanzia: procedura

Ricevuta l'impugnazione, il Dirigente Scolastico fissa, di norma, la seduta entro 8 giorni scolastici. Nel frattempo la sanzione viene sospesa in attesa della decisione dell'Organo di Garanzia.

La seduta è valida anche nel caso di assenze dei suoi componenti, purché la convocazione risulti pervenuta agli interessati.



ISTITUTO COMPRENSIVO TREBISACCE - ALBIDONA
Corrado Alvaro

L'Organo di Garanzia procede sulla base della documentazione agli atti e sulla base dell'impugnazione.

Può decidere di acquisire ulteriori elementi e testimonianze. La decisione dell'Organo di Garanzia, adottata a maggioranza e debitamente motivata, viene comunicata con atto formale.

Le decisioni dell'Organo di Garanzia sono assunte entro dieci giorni scolastici dall'impugnazione.

Qualora l'Organo di Garanzia non decida entro il predetto termine, l'impugnazione deve intendersi rigettata.

TABELLA A: INFRAZIONI DISCIPLINARI NON GRAVI, FACILMENTE ACCERTABILI, INDIVIDUALI

DOVERI [art: 3 dello Statuto]	COMPORAMENTI che si caratterizzano come infrazioni ai "doveri"	QUANDO scatta la sanzione?	CHI accerta e stabilisce?	COME? [Procedure]	SANZIONI
FREQUENZA REGOLARE <i>"Comportamenti individuali che non compromettano il regolare svolgimento delle attività didattiche garantite dal curriculum"</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Elevato numero di assenze 2. Assenze ingiustificate 3. Assenze "strategiche" 4. Ritardo al rientro da intervallo o cambio d'ora 5. Entrate e uscite troppo frequenti 6. Altre violazioni alle norme del regolamento di Istituto 7. Violazione delle norme comportamentali in DDI 	Il n° 4 dopo tre volte; il n° 2 dopo una volta; i n° 1, 3, 5 e 6 secondo valutazione del Consiglio di Classe	IL DOCENTE IL COORDINATORE II CONSIGLIO DI CLASSE	Il singolo docente annota sul registro di classe le infrazioni n°4 e 6 Per le altre infrazioni, i Docenti comunicano al Coordinatore quelle avvenute durante le loro lezioni. Il Coordinatore annota le infrazioni e informa il Consiglio di Classe	- RICHIAMO VERBALE* per le infrazioni n° 1,4,5 - RICHIAMO SCRITTO** sul libretto dello studente o su apposito modulo per la famiglia o su registro elettronico: n° 2, 3 e 6 nonché n° 4 (per ritardi eccessivi) e n°5 dopo il richiamo verbale Il Consiglio di classe valuterà ai fini del voto di comportamento
RISPETTO DEGLI ALTRI <i>"Comportamenti individuali che non danneggino la morale altrui, che garantiscano l'armonioso svolgimento delle lezioni, che favoriscano le relazioni sociali"</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Insulti, termini volgari e offensivi tra studenti 2. Mancato rispetto del materiale altrui 3. Parole o atti che possano emarginare altri studenti 4. Interruzioni continue delle lezioni 	Dopo una volta, a seguito di segnalazione scritta sul Registro di Classe	I DOCENTI	IL COORDINATORE: -accerta e raccoglie le segnalazioni relative alle infrazioni dello studente; - comunica le infrazioni ai docenti del Consiglio di Classe e al dirigente scolastico (o suo delegato)	RICHIAMO SCRITTO** sul libretto dello studente o su apposito modulo per la famiglia o su registro elettronico Il Consiglio di classe valuterà ai fini del voto di comportamento
RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E CHE TUTELANO LA SALUTE <i>"Comportamenti individuali che non mettano a repentaglio la sicurezza e la salute altrui"</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Violazioni lievi dei regolamenti di laboratorio o degli spazi attrezzati 2. Lancio di oggetti non contundenti 3. Violazione delle misure di contenimento e di prevenzione sanitaria 4. Violazioni delle ulteriori misure igieniche e di protezione 	Dopo una volta, a seguito di segnalazione scritta sul Registro di Classe	I DOCENTI: -accertano le infrazioni; -riferiscono al Coordinatore, segnalando l'eventuale necessità di convocazione del Consiglio di Classe	IL COORDINATORE - comunica le infrazioni ai docenti del Consiglio di Classe e al dirigente scolastico (o suo delegato) - convoca lo studente responsabile dell'infrazione e ne informa la Famiglia; II CONSIGLIO di CLASSE, se convocato, -definisce la sanzione; -comunica la decisione alla famiglia dello studente; - accerta che la sanzione sia stata ottemperata.	RICHIAMO VERBALE* RICHIAMO SCRITTO** sul libretto dello studente o su apposito modulo per la famiglia o su registro elettronico RIPRISTINO DI QUANTO E' STATO DANNEGGIATO Il Consiglio di classe valuterà ai fini del voto di comportamento
RISPETTO DELLE STRUTTURE E DELLE ATTEZZATURE <i>"Comportamenti individuali che non danneggino le strutture e le attrezzature didattiche"</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mancanza di mantenimento della pulizia dell'ambiente 2. Danneggiamenti involontari delle attrezzature di aule, laboratori e altri locali dell'Istituto 3. Scritte sui muri, porte, banchi, arredi 	Dopo una volta, a seguito di segnalazione scritta sul Registro di Classe			* la sanzione è formalmente irrogata dal dirigente scolastico, dai suoi collaboratori o dal coordinatore ** la sanzione è formalmente irrogata: a) dal dirigente scolastico; b) dai suoi collaboratori; c) dal coordinatore, sentito il dirigente

TABELLA B: INFRAZIONI DISCIPLINARI GRAVI, INDIVIDUALI

DOVERI [art.3 dello Statuto]	COMPORAMENTI che si caratterizzano come infrazioni ai doveri	QUANDO scatta la sanzione?	CHI: accerta e stabilisce?	COME? (Procedure)	SANZIONI
RISPETTO DEGLI ALTRI: compagni docenti personale non docente	1.Ricorso alla violenza all'interno di una discussione 2.Atti che mettono in pericolo l'incolumità altrui 3.Utilizzo di termini o immagini gravemente offensivi e lesivi della dignità altrui, anche mediante impiego di tecnologie digitali 4. Propaganda e teorizzazione della discriminazione nei confronti di altre persone 5.Furto 6.Lancio di oggetti contundenti		II DIRIGENTE SCOLASTICO -accerta la gravità dell'infrazione tramite istruttoria; -convoca il Consiglio di Classe dello studente che ha commesso l'infrazione	II CONSIGLIO DI CLASSE -decide se esistono gli estremi per una sanzione che preveda l'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica; -decide l'entità della sanzione; -propone una sanzione alternativa, se richiesta.	RICHIAMO SCRITTO sul libretto dello studente o su apposito modulo per la famiglia ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITA' SCOLASTICA Fino a 15 giorni Per il punto <u>Infrazione al divieto di fumare....</u> allontanamento di un giorno senza obbligo di frequenza SANZIONE ALTERNATIVA
RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E DELLE NORME CHE TUTELANO LA SALUTE RISPETTO DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE	1. Violazione intenzionale delle norme di sicurezza e dei regolamenti degli spazi attrezzati 2. Introduzione nella scuola di alcolici e/o droghe 3. Infrazione al divieto di fumare nei bagni o in altri luoghi di pertinenza della scuola (*) 4. Danneggiamento volontario di attrezzature e strutture: vetri, porte, banchi, pannelli, strumenti di laboratorio, attrezzi e suppellettili nelle aule e palestre 5. Ripetuta violazione delle Misure di contenimento e di prevenzione sanitaria ovvero delle ulteriori misure igieniche e di protezione 6. Violazione dei divieti alle norme di comportamento in DDI	Per tutti dopo una volta, a seguito di annotazione sul Registro di Classe	Per il punto 3. <u>Infrazione al divieto di fumare...</u> Il Dirigente applica immediatamente la sanzione e convoca il Consiglio per la ratifica	Per il punto <u>Infrazione al divieto di fumare...</u> Il Consiglio ratifica la decisione di allontanamento dalla comunità scolastica.	RIPRISTINO DI QUANTO E' STATO DANNEGGIATO Per il punto 5 e 4 prima parte, eventuale segnalazione da parte del Dirigente ex art. 331 cpp alla PG
FALSIFICAZIONE DI DOCUMENTI	Falsificazione di voti, di firme o di documenti				

INFRAZIONI REITERATE	Infrazioni non gravi (tab. A) che si ripetono dopo sanzioni già applicate	All' infrazione successiva al provvedimento disciplinare irrogato ai sensi della tab. A, con annotazione sul Registro di classe			
----------------------	---	---	--	--	--

TABELLA C: INFRAZIONI DISCIPLINARI PREVISTE DA SPECIFICHE NORME IN VIGORE

DOVERI [art.3 dello Statuto]	COMPORTAMENTI che si caratterizzano come infrazioni ai doveri	QUANDO scatta la sanzione?	CHI: accerta e stabilisce?	COME? (Procedure)	SANZIONI
RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E DELLE NORME CHE TUTELANO LA SALUTE	1. Infrazione al divieto di fumare in tutti i luoghi di pertinenza della scuola (*)	All'accertamento dell'infrazione	1. DIRIGENTE SCOLASTICO O SUO DELEGATO	Secondo le modalità previste dalla normativa vigente	1. MULTA 2. RITIRO DEL DISPOSITIVO CON CONSEGNA AL DIRIGENTE SCOLASTICO E NOTA DISCIPLINARE. IN CASO DI REITERATE VIOLAZIONI SI PROCEDERÀ ALLA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE FINO A DUE GIORNI CON OBBLIGO DI FREQUENZA E CONDANNA ALL'ESECUZIONE DI ATTIVITÀ SOCIALI RIENTRANTI NELLE COMPETENZE DELL'EDUCAZIONE CIVICA.
	2.Utilizzo del cellulare e di altri dispositivi elettronici all'interno della scuola (Circolare Ministeriale n. 5274 dell'11/07/2024, che dispone il divieto di utilizzo in classe del telefono cellulare, anche a fini educativi e didattici)	RINVIO A TABELLA B			
RISPETTO DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE	Danneggiamento di strutture o attrezzature volontario o dovuto a incuria Scritte sui muri, porte, banchi, arredi (reiterate)	All'accertamento dell'infrazione	Il personale docente e non docente presente all'evento	-decide se esistono gli estremi per una sanzione che preveda l'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica e ne decide l'entità della sanzione;	RIPRISTINO DI QUANTO È STATO DANNEGGIATO + SOSPENSIONE FINO A 15 GG

(*) Sanzione amministrativa per legge + allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica

TABELLA D: INFRAZIONI DISCIPLINARI GRAVISSIME, ANCHE DI NATURA PENALE

DOVERI [art.3 dello Statuto]	COMPORTAMENTI che si caratterizzano come infrazioni ai doveri	QUANDO scatta la sanzione?	CHI: accerta e stabilisce?	COME? (Procedure)	SANZIONI
RISPETTO DEGLI ALTRI: compagni docenti personale non docente	1.Violenza privata 2.percosse 3.reati di natura sessuale 4.lancio volontario di oggetti contundenti contro altre persone 5. Ulteriori infrazioni gravissime concernenti fatti/atti lesivi della dignità e del rispetto della persona altrui e della loro incolumità		II DIRIGENTE SCOLASTICO	II CONSIGLIO DI ISTITUTO	ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITA' SCOLASTICA PER PIU' DI 15 GIORNI SANZIONE ACCESSORIA
RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E DELLE NORME CHE TUTELANO LA SALUTE	1. Allagamento volontario e di notevole entità 2. incendio doloso 3. tentativo di incendio in aule/laboratori/locali affollati 4. Ulteriori infrazioni concernenti atti vandalici gravissimi, che comportino anche pericolo per l'incolumità delle persone 5. Violazioni gravissime riguardanti la violazione delle Misure di contenimento e di prevenzione sanitaria (tabella F)	Per tutti subito a seguito di annotazione sul Registro di Classe	-accerta la gravità dell'infrazione tramite istruttoria, sentendo anche le ragioni dello studente; - presenta denuncia all'autorità giudiziaria qualora il fatto sia qualificabile come reato -convoca il Consiglio di Istituto	-decide se esistono gli estremi per una sanzione che preveda l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni; -decide l'entità della sanzione; -nel caso di recidiva o atti di grave violenza valuta se sono possibili interventi per un reinserimento responsabile.	RIPRISTINO DI QUANTO E' STATO DANNEGGIATO
INFRAZIONI GRAVISSIME REITERATE O ATTI DI GRAVE VIOLENZA	1. Infrazioni gravissime sopra indicate che si ripetono dopo sanzioni già applicate 2. Atti di grave violenza o connotati da gravità tale da determinare seria apprensione a livello sociale, anche al di fuori della comunità scolastica				ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITA' SCOLASTICA FINO AL TERMINE DELL'ANNO SCOLASTICO ESCLUSIONE DALLO SCRUTINIO FINALE OPPURE NON AMMISSIONE ESAME DI STATO* (* nei casi più gravi)

Il Dirigente Scolastico
(f.to Dott.Giuseppe A. Solazzo)